

Regolamento della Lega Professionisti Serie – C e successive modifiche ed integrazioni. Annotato a cura dell'avv. Gaetano Aita.

Art. 1 - Natura e attribuzioni (1)

1. La Lega Professionisti Serie C, associazione di diritto privato senza fine di lucro aderente in via esclusiva alla F.I.G.C. ai sensi e per gli effetti di cui ai dettami dello statuto federale, è retta dal presente Statuto, nel rispetto anche delle normative emanate dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A., se ed in quanto applicabili.

La Lega opera, peraltro, nell'ambito delle competenze a lei demandate dallo statuto della F.I.G.C. e dalle norme da questa emanate.

Essa, per il raggiungimento delle proprie finalità, è dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa e, con funzioni rappresentative delle sue associate, svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo ciò che, per disposizioni di legge, di statuto federale o contenute nelle norme organizzative interne della Federazione, è a quest'ultima riservato.

2. Sono tenute a formare la compagine associativa della Lega Professionisti Serie C quelle società di capitali, affiliate alla F.I.G.C. che si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti e che hanno diritto di partecipare ai Campionati organizzati dalla Lega e che sono in possesso dei requisiti, anche economici, dettati da questa per la partecipazione ai Campionati Nazionali di Serie C, nonché alle altre manifestazioni calcistiche organizzate dalla Lega medesima.

3. In particolare la Lega:

a) organizza l'attività agonistica delle società associate;

b) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative;

c) rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;

d) rappresenta, per delega, che si intende espressamente ed irrevocabilmente conferita con la richiesta di associazione, le società:

d.1 nello svolgimento di ogni attività relativa ad accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ivi compresa la formale conclusione degli stessi, ferma la titolarità dei diritti specifici di pertinenza delle società.

In forza del disposto di cui sopra, s'intendono comunque delegati dalla società alla Lega, unica abilitata alla loro gestione, nelle materie di cui trattasi, i diritti collettivi di cui alle qui sotto elencate operazioni ed iniziative:

cessioni dei diritti d'immagine e promo-pubblicitari in genere di natura collettiva (contratti di sponsorizzazione del Campionato, della Coppa Italia o manifestazioni organizzate dalla Lega, partner-ship o rapporti similari);

cessioni dei diritti televisivi degli high-lights in chiaro, in differita e in pay tv, dei diritti radiofonici delle gare e delle manifestazioni ufficiali, nonché diritti Internet, di nuove tecnologie (WAP) e dei nuovi mezzi di diffusione (GPRS, UMTS, etc.) applicati alla telefonia cellulare;

d.2. la negoziazione e la definizione delle devoluzioni periodiche che, in ossequio ai principi di mutualità fissati dalla legislazione sportiva e dalle regole stabilite in materia, la Lega Nazionale Professionisti e le società ad essa appartenenti effettuano a favore delle società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C per il tramite di quest'ultima ed ogni altra operazione od attività a ciò attinente.

e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e con i terzi;

f) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse;

g) rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo e comunque di natura patrimoniale;

h) fatto salvo quanto sopra previsto, rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo;

i) assicura l'equa distribuzione interna delle risorse finanziarie, anche secondo principi di mutualità calcistica;

l) assume, per il raggiungimento dei suoi scopi, partecipazioni ed iniziative anche di natura economica, promuovendo, tra l'altro e se del caso, la costituzione di enti per servizi collettivi da rendersi a favore dei soggetti ad essa aderenti.

4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, secondo le presenti norme.

5. La Lega conduce la propria gestione amministrativa sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e ne dà il rendiconto annuale all'assemblea per l'approvazione.

(1) Articolo così modificato dal C.U. dell'4/03/03 n. 132/A. Si riporta il testo del previgente art.1.

Art. 1 - Natura e attribuzioni

1. La Lega Professionisti Serie C, associazione di diritto privato senza fine di lucro aderente in via esclusiva alla F.I.G.C. ai sensi e per gli effetti di cui ai dettami dello statuto federale, è retta dal presente Statuto, nel rispetto anche delle normative emanate dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A., se ed in quanto applicabili. La Lega opera, peraltro, nell'ambito delle competenze a lei demandate dallo statuto della F.I.G.C. e dalle norme da questa emanate.

Essa, per il raggiungimento delle proprie finalità, è dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa e, con funzioni rappresentative delle sue associate, svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo ciò che, per disposizioni di legge, di statuto federale o contenute nelle norme organizzative interne della Federazione, è a quest'ultima riservato.

2. Sono tenute a formare la compagine associativa della Lega Professionisti Serie C quelle società di capitali, affiliate alla F.I.G.C. che si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti e che hanno diritto di partecipare ai Campionati organizzati dalla Lega e che sono in possesso dei requisiti, anche economici, dettati da questa per la partecipazione ai Campionati Nazionali di Serie C, nonché alle altre manifestazioni calcistiche organizzate dalla Lega medesima.

3. In particolare la Lega:

- a) organizza l'attività agonistica delle società associate;
- b) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative;
- c) rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;
- d) rappresenta, per delega, le società nello svolgimento di ogni attività relativa ad accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi ed alla conclusione degli stessi, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società.

In ordine al disposto di cui sopra, s'intendono comunque delegate dalle società alla Lega, nelle materie di cui trattasi, i diritti collettivi di cui alle qui sotto elencate operazioni ed iniziative:

- cessioni dei diritti d'immagine e promo-pubblicitari in genere di natura collettiva (contratti di sponsorizzazione del Campionato, della Coppa Italia o manifestazioni organizzate dalla Lega, partner-ship o rapporti similari);
 - cessioni dei diritti televisivi degli high-lights in chiaro, in differita e in pay tv, dei diritti radiofonici delle gare e delle manifestazioni ufficiali, nonché diritti Internet, di nuove tecnologie (WAP) e dei nuovi mezzi di diffusione (GPRS, UMTS, etc.) applicati alla telefonia cellulare;
 - e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e con i terzi;
 - f) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse;
 - g) rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo e comunque di natura patrimoniale;
 - h) fatto salvo quanto sopra previsto, rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo;
 - i) assicura l'equa distribuzione interna delle risorse finanziarie, anche secondo principi di mutualità calcistica;
 - l) assume, per il raggiungimento dei suoi scopi, partecipazioni ed iniziative anche di natura economica, promuovendo, tra l'altro e se del caso, la costituzione di enti per servizi collettivi da rendersi a favore dei soggetti ad essa aderenti.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, secondo le presenti norme.
5. La Lega conduce la propria gestione amministrativa sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e ne dà il rendiconto annuale all'assemblea per l'approvazione.

Art. 2 - Associazione delle società

1. Le società calcistiche, allo scopo di entrare a far parte della Lega, debbono essere in possesso del diritto sportivo a partecipare ai campionati organizzati dalla Lega e debbono presentare al Consiglio Direttivo domanda di ammissione. Esse sono ritenute idonee, con giudizio del Consiglio Direttivo, anche sulla base degli elementi forniti dall'apposito organo di controllo della F.I.G.C., ad essere iscritte al Campionato di competenza.

2. Nella formulazione della domanda di cui sopra, il legale rappresentante della società deve specificare per iscritto che la società stessa si assume l'obbligo di aderire, senza condizioni di sorta, a tutto quanto è disposto dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi di Lega.

Le società, con la domanda di ammissione, devono far pervenire entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo:

- a) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del Collegio Sindacale e di eventuali altri organi collegiali;
- b) elenco degli amministratori, con l'indicazione del nome, cognome e domicilio, autorizzati a rappresentare e ad impegnare validamente la società agli effetti sportivi e nei rapporti con gli Organi federali;
- c) elenco nominativo dei collaboratori incaricati della gestione sportiva che operano in seno alla società, con l'indicazione delle rispettive qualifiche, delle funzioni espletate nell'ambito societario e dei poteri di rappresentare la società ad essi eventualmente conferiti;
- d) corrispondere le tasse d'iscrizione, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo unitamente a tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

3) Per essere ammesse a far parte della Lega, le società promosse dal Campionato Interregionale alla Serie C2 devono inoltre comprovare con apposita documentazione:

- a) di disporre, con priorità assoluta, di impianti sportivi agibili nel Comune ove ha sede la società, e che siano omologati dalla Lega;
- b) di avere positivamente superato i controlli di natura economico-finanziaria esercitati dalla Federazione ai sensi e per gli effetti dello Statuto Federale, e di essere conseguentemente in grado di offrire alla Lega le più ampie garanzie di solvibilità e di solidità economica richieste dal Consiglio Direttivo della Lega.
- c) di non avere in via esclusiva denominazione sociale propagandistica o pubblicitaria.

Art. 3 - Le società

1. Gli atti costitutivi e gli Statuti delle società non possono contenere norme che contrastino con lo Statuto e le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., con il presente Statuto, con i Regolamenti di Lega, con le deliberazioni del Consiglio Direttivo e con tutte le altre norme federali.

2. Le modificazioni degli amministratori, rappresentanti legali, sindaci e collaboratori devono essere comunicate alla Lega entro quindici giorni dalla loro efficacia giuridica.

3. Il libro dei verbali di Assemblea ed il libro dei soci devono essere, a richiesta, messi a disposizione della Lega.

4. La fusione di società appartenenti alla Lega ed i cambiamenti di denominazione sociale devono essere ratificati dalla F.I.G.C., sentito il parere del Consiglio Direttivo.

5. Le società, nel rispetto dell'apposito regolamento di Lega, possono integrare la denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor.

6. Le società non possono apporre sugli indumenti di gioco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega.

7. Tutti gli atti che impegnano le singole società nei confronti della Federazione, della Lega, delle altre società affiliate e dei tesserati devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o dalle persone autorizzate, come previsto dall'art. 2, comma 2, lettere b) e c) delle presenti norme.

8. Gli atti posti in essere da soggetti e con modalità diverse da quelle di cui al precedente comma sono inefficaci agli effetti sportivi e comportano la responsabilità personale di chi ha agito, oltre a quella eventuale della società.

Art. 4.- Iscrizione ai Campionati

1. Per essere iscritte ai Campionati di competenza, le società devono:

- a) aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati per la stagione sportiva precedente, secondo la normativa emanata dal Consiglio Direttivo;
- b) aver adempiuto ogni obbligazione nei confronti degli organismi federali e delle società affiliate alla F.I.G.C., con riferimento alla stagione sportiva precedente;
- c) aver effettuato i versamenti fissati dal Consiglio Direttivo per gli oneri di campionato;
- d) aver prestato idonee garanzie fideiussorie bancarie stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, dirette ad assicurare il regolare svolgimento dei campionati e per tutti gli obblighi comunque nascenti dalla posizione di associata alla Lega e di affiliata alla F.I.G.C.;
- e) presentare copia del verbale delle competenti Autorità relativo all'agibilità e capienza per la stagione sportiva in corso del campo di giuoco e dei relativi impianti per il pubblico ed attrezzature.

2. La società inadempiente agli obblighi previsti nel presente articolo, che non provveda tempestivamente a regolarizzare la situazione patrimoniale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo e/o dalla F.I.G.C., non può essere iscritta al Campionato di competenza, fatti salvi altri provvedimenti previsti dalle norme vigenti sia federali che di Lega.

Art. 5 - Tutela assicurativa dei tesserati

1. Le società assicurano, secondo quanto previsto dalla normativa federale, i propri tesserati contro gli infortuni dipendenti dall'attività prestata, secondo modalità e limiti fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le società devono quindi contrarre una preventiva assicurazione integrativa per il caso di "morte per qualsiasi causa" e caso di "invalidità permanente da infortunio" a favore dei propri sportivi professionisti, oltre all'assicurazione per il caso di "invalidità permanente da malattia" e di responsabilità civile personale per i soli calciatori professionisti, nei termini, secondo le modalità e i limiti fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. Le società devono trasmettere alla Lega copia della polizza entro dieci giorni dalla stipulazione.

3. L'assicurazione deve essere inderogabilmente e irrinunciabilmente a favore del tesserato e dei suoi aventi causa. Ogni diversa pattuizione è nulla di diritto.

4. Le società hanno facoltà di contrarre altra assicurazione a proprio beneficio. Tale assicurazione deve essere sottoscritta anche dal tesserato.

5. Il tesserato, beneficiario dell'assicurazione, deve rinunciare ad ogni effetto per sé e per gli aventi causa ad ogni azione risarcitoria nei confronti della società, o di chi per essa.

6. Le società hanno l'onere della denuncia di infortunio e di curare ogni altro adempimento verso la Compagnia assicuratrice, rimanendo direttamente responsabili verso i tesserati dei danni derivanti dalla omissione della denuncia e dal mancato adempimento delle formalità di polizza.

Art. 6 - Cessazione del rapporto associativo

1. Le società cessano di far parte della Lega:

- a) per rinuncia al Campionato di competenza;
- b) per esclusione del campionato con provvedimento della F.I.G.C.;
- c) per passaggio ad altra Lega;
- d) per revoca dell'affiliazione alla F.I.G.C.;
- e) per il mancato pagamento dei contributi associativi di natura ordinaria o straordinaria che fossero eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo;
- f) per ogni altra ipotesi prevista da vigenti disposizioni di legge.

2. La cessazione del rapporto associativo comporta la decadenza di ogni diritto spettante alle società sul fondo comune.

Art. 7 - Gli organi della Lega

1. Gli Organi della Lega Professionisti Serie C sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 - Le assemblee

1. Le Assemblee della Lega sono:

- a) L'Assemblea Ordinaria;
- b) L'Assemblea Straordinaria.

2. Le Assemblee della Lega, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità delle società associate e le loro deliberazioni sono vincolanti, anche per le società assenti e per quelle dissenzienti.
3. Le Assemblee della Lega si svolgono con l'osservanza delle disposizioni previste dalle presenti norme.

Art. 9 - Norme generali (1)

1. Modalità di partecipazione:

- a) partecipano all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, le società associate nella Lega. Ogni società deve essere rappresentata dal suo legale rappresentante;
- b) in caso di indisponibilità del suddetto legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare da un delegato scelto esclusivamente o fra gli amministratori della società, oppure tra i soci della stessa, purché persona fisica.
- c) è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di altra società della medesima categoria. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una società oltre la propria;
- d) la rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato; la delega deve essere sottoscritta dal Presidente della Società, o da chi ne fa le veci, o da chi abbia i poteri per rappresentare la società;
- e) le società debbono essere rappresentate in via esclusiva ed inderogabile dalle persone individuate ai superiori paragrafi a), b) e c);
- f) le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate alla Commissione Disciplinare della Lega;
- g) partecipano di diritto all'Assemblea, ma senza diritto a voto, il Presidente ed i Vice- Presidenti della Lega, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega. Sono altresì invitati, pur sempre senza diritto di voto, il Presidente ed i Vice- Presidenti della F.I.G.C.
- h) le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione. Le società che cessano di far parte della Lega – salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione – hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione.

2. Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea della Lega, è convocata mediante pubblicazione su comunicato ufficiale almeno sette giorni prima della data della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è contemporaneamente inviato alle società tramite fax o altro mezzo elettronico. Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea da società che rappresentino almeno un quinto delle società aventi diritto di voto.

3. Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, di norma almeno tre volte l'anno con cadenza quadrimestrale, per iniziativa del Consiglio Direttivo;
- b) in via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto delle società associate.

4. Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) L'elezione del Presidente della Lega, dei Vice Presidenti, dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori;
- b) La designazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente Onorario della Lega;
- c) L'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- d) l'esame e l'approvazione delle relazioni periodiche del Consiglio Direttivo;
- e) la designazione delle candidature da presentarsi presso la Segreteria Federale per l'elezione del Presidente Federale e di almeno un Vice-Presidente Federale;
- f) la nomina delle persone da indicare poi alla stessa Segreteria per l'assunzione di diritto della carica di Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega;
- g) la determinazione degli indirizzi relativi alla gestione sportiva, organizzativa ed economicofinanziaria della Lega.

5. Validità dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la rappresentanza di almeno la metà più una delle società aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, fissata almeno nel giorno successivo rispetto a quello indicato per la prima, con la presenza in proprio o per delega di non meno di un quarto delle società aventi diritto a voto.

6. Capacità rappresentativa e deliberativa. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni, ad ogni società di Serie C1 - e ad ogni società di serie C2 - viene attribuito un diritto di voto proporzionale, in relazione al rapporto numerico delle società appartenenti alle due categorie della Lega, così che ciascuna categoria esprima il medesimo numero complessivo di voti.

7. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Lega o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle presenti norme. Su invito del Presidente della Lega o di chi lo sostituisce, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da due o più scrutatori. Il Segretario della Lega svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea.

8. **Votazioni.** Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano o per divisione. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è ammessa qualora ne facciano richiesta almeno un quinto delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto ha precedenza su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono tenersi a scrutinio segreto.

9. **Validità delle decisioni.** Le deliberazioni dell'Assemblea della Lega sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti, salvo il caso di maggioranze qualificate.

10. Il Presidente ed i Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea delle società associate, le quali votano su candidature libere. Per l'elezione dei Vice-Presidenti ciascuna società ha diritto di esprimere in sede di voto la preferenza per un solo candidato. Risulta eletto a Presidente in prima votazione il candidato che riporti la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea.

Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Risultano eletti a Vice-Presidenti, in prima votazione, i due candidati che giungano primi nella graduatoria dei voti espressi, purché riportino almeno il 25% dei medesimi. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti. In caso di parità tra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra loro.

11. **Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega.**

Per l'elezione dei componenti il C.D. della Lega è richiesta, in prima votazione, la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti ed aventi diritto, che peraltro votano ai sensi e nei limiti di cui al successivo art. 12. In seconda votazione è richiesto il maggior numero dei voti espressi dalle medesime.

12. **Designazione per l'elezione del Presidente e di almeno un Vice-Presidente Federali.**

L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto per la designazione dei candidati all'elezione di Presidente e di almeno un Vice-Presidente della F.I.G.C.. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei componenti

13. **Nomina dei Consiglieri Federali.**

L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto la nomina dei Consiglieri Federali di propria spettanza. In detta sede ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze inferiore di un'unità rispetto al numero complessivo degli eleggibili. Risultano nominati a tale carica coloro che conseguono in graduatoria il maggior numero di voti.

In caso di parità tra più soggetti si procede al ballottaggio.

Alla carica di Consigliere federale possono essere elette anche persone che non siano rappresentanti di società associate alla Lega, purché le stesse persone non appartengano ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti federali.

I Consiglieri federali che durante il mandato dovessero ricoprire incarichi in società o associazioni ed Enti facenti parte di altra Lega, ovvero sia in altra Lega o in altra componente federale, decadranno dalla carica.

La sostituzione avverrà secondo il disposto di cui all'art. 23 n. 4 dello Statuto.

14. **Verbale dell'Assemblea.** Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea deve rimanere depositato in originale presso la Segreteria della Lega, e viene trasmesso in copia alla F.I.G.C.. Le società hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali depositati.

15. **Reclami.** Contro la validità delle Assemblee della Lega e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno non festivo successivo alla data dell'Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta e succintamente motivata entro 24 ore dalla chiusura dei lavori. Le società che non hanno partecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della deliberazione oggetto di reclamo.

(1) Articolo così modificato dal C.U. dell'4/03/03 n. 132/A. Si riporta il testo del previgente art.9.

Art. 9 - Norme generali.

1. Modalità di partecipazione:

a) partecipano all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, le società associate nella Lega. Ogni società deve essere rappresentata dal suo legale rappresentante;

b) in caso di indisponibilità del suddetto legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare da un delegato scelto esclusivamente o fra gli amministratori della società, oppure tra i soci della stessa, purché persona fisica. Nel secondo dei due casi, tale soggetto, pur tuttavia, potrà venir delegato solo se detenga, anche per il tramite di società da sé controllate, almeno la maggioranza relativa del capitale della società calcistica interessata.

c) è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di altra società della medesima categoria. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una società oltre la propria;

d) la rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato; la delega deve essere sottoscritta dal Presidente della società o da chi ne fa le veci;

e) le società debbono essere rappresentate in via esclusiva ed inderogabile dalle persone individuate ai superiori paragrafi a), b) e c);

f) le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate alla Commissione Disciplinare della Lega;

g) partecipano di diritto all'Assemblea, ma senza diritto a voto, il Presidente ed i Vice-Presidenti della Lega, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega. Sono altresì invitati, pur sempre senza diritto di voto, il Presidente ed i Vice-Presidenti della F.I.G.C.

h) le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione. Le società che cessano di far parte della Lega – salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione – hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione.

2. **Convocazione dell'Assemblea.** L'Assemblea della Lega, è convocata mediante lettera raccomandata spedita alle società almeno sette giorni liberi prima della data della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione. L'avviso di convocazione è contemporaneamente pubblicato in comunicato ufficiale immediatamente anticipato alle società tramite fax o con altro mezzo elettronico. Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di

motivata richiesta presentata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea da società che rappresentino almeno un quinto delle società aventi diritto di voto. Direttivo;

3. Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce:

a) in via ordinaria, di norma almeno tre volte l'anno con cadenza quadrimestrale, per iniziativa del Consiglio

b) in via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto delle società associate.

4. Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) L'elezione del Presidente della Lega, dei Vice Presidenti, dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori;

b) La designazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente Onorario della Lega;

c) L'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;

d) l'esame e l'approvazione delle relazioni periodiche del Consiglio Direttivo;

e) la designazione delle candidature da presentarsi presso la Segreteria Federale per l'elezione del Presidente Federale e di almeno un Vice-Presidente Federale;

f) la nomina delle persone da indicare poi alla stessa Segreteria per l'assunzione di diritto della carica di Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega;

g) la determinazione degli indirizzi di massima relativi alla gestione sportiva, organizzativa ed economico-finanziaria della Lega.

5. Validità dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la rappresentanza di almeno la metà più una delle società aventi diritto a voto e, in seconda, fissata almeno nel giorno successivo rispetto a quello indicato per la prima, con la presenza in proprio o per delega di non meno di un quarto delle società aventi diritto a voto.

6. Capacità rappresentativa e deliberativa. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni, ad ogni società di Serie C1 - e ad ogni società di serie C2 - viene attribuito un diritto di voto proporzionale, in relazione al rapporto numerico delle società appartenenti alle due categorie della Lega, così che ciascuna categoria esprima il medesimo numero complessivo di voti.

7. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Lega o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle presenti norme. Su invito del Presidente della Lega o di chi lo sostituisce, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da due o più scrutatori. Il Segretario della Lega svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea.

8. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano o per divisione. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è ammessa qualora ne facciano richiesta almeno un quinto delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto ha precedenza su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono tenersi a scrutinio segreto.

9. Validità delle decisioni. Le deliberazioni dell'Assemblea della Lega sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi, salvo il caso di maggioranze qualificate.

10. Il Presidente ed i Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea delle società associate, le quali votano su candidature libere. Per l'elezione dei Vice-Presidenti ciascuna società ha diritto di esprimere in sede di voto la preferenza per un solo candidato. Risulta eletto a Presidente in prima votazione il candidato che riporti la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Risultano eletti a Vice-Presidenti, in prima votazione, i due candidati che giungano primi nella graduatoria dei voti espressi, purché riportino almeno il 25% dei medesimi. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti. In caso di parità tra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra loro.

11. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega. Per l'elezione dei componenti il C.D. della Lega è richiesta, in prima votazione, la maggioranza dei voti espressi dalle società aventi diritto, che peraltro votano ai sensi e nei limiti di cui al successivo art. 12. In seconda votazione è richiesto il maggior numero dei voti espressi dalle medesime.

12. Designazione per l'elezione del Presidente e di almeno un Vice-Presidente Federali. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto per la designazione dei candidati all'elezione di Presidente e di almeno un Vice-Presidente della F.I.G.C. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea di Lega.

13. Designazione dei Consiglieri Federali. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto la nomina dei Consiglieri Federali di propria spettanza. In detta sede ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze inferiore di un'unità rispetto al numero complessivo degli eleggibili. Risultano designati a tale carica coloro che conseguono in graduatoria il maggior numero di voti. In caso di parità tra più soggetti si procede al ballottaggio.

Alla carica di Consigliere federale possono essere elette persone che non siano rappresentanti di società facenti parte della Lega. I Consiglieri che durante il mandato dovessero ricoprire incarichi in società o associazioni facenti parte di altra Lega decadono dalla carica. La sostituzione avverrà secondo il disposto di cui all'art. 23 n. 4 dello Statuto.

14. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea deve rimanere depositato in originale presso la Segreteria della Lega, e viene trasmesso in copia alla F.I.G.C. Le società hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali depositati.

15. Reclami. Contro la validità delle Assemblee della Lega e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno non festivo successivo alla data dell'Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta e succintamente motivata entro 24 ore dalla chiusura dei lavori. Le società che non hanno partecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della deliberazione oggetto di reclamo.

Art. 10

La Lega Professionisti Serie C ha sede in Firenze, attualmente in Via P. L. da Palestrina n. 18. Il cambiamento della città sede della Lega può essere stabilito soltanto da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e che delibererà con la maggioranza dei due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.

Art. 11 - Il Presidente e i Vice-Presidenti

1. Il Presidente della Lega, eletto dall'Assemblea Ordinaria per un quadriennio olimpico, è rieleggibile, rappresenta la Lega a tutti gli effetti, ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C. urante il mandato, non può ricoprire cariche direttive o comunque partecipare ad attività di società ed Associazioni appartenenti sia alla Lega che ad altre Leghe, nonché a diverse componenti federali.

2. In particolare, il Presidente della Lega:

a) provvede alla conduzione dell'attività sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega con i poteri di ordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che competono all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo;

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, di cui predisporre l'ordine del giorno;

c) assegna compiti specifici ai due Vice-Presidenti nell'ambito di quelli di cui alla precedente lett. a);

d) Vigila su tutti gli Organi ed Uffici della Lega;

e) Assolve le funzioni delegate dalla F.I.G.C. ai sensi dello Statuto e di ogni altra norma federale;

f) Conferisce mandato per la rappresentanza e difesa in giudizio della Lega.

3. In caso di impedimento, le funzioni del Presidente della Lega sono delegate dal Presidente stesso ad uno dei Vice Presidenti. In assenza di delega, vengono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, nel caso di eguale anzianità, dal più anziano di età.

4a Nel caso di sua cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo o causa e, comunque, laddove l'impedimento del Presidente stesso perdurasse per oltre un semestre, il Vice-Presidente facente funzioni dovrà necessariamente convocare senza alcun indugio l'Assemblea Elettiva per la sua sostituzione.

4b la stessa norma di cui sopra si applica nel caso le situazioni ivi previste riguardassero uno dei Vice-Presidenti.

5. I due Vice-Presidenti, come peraltro anche il Presidente secondo quanto disposto in precedenza, durante il mandato, non possono né ricoprire cariche direttive, né partecipare ad attività in società od enti appartenenti alla Lega, ad altre Leghe ed inoltre a diverse componenti federali. L'assunzione di una di tali cariche comporta la decadenza da quella di Presidente o di Vice-Presidente.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo (1)

1. Il Consiglio Direttivo della Lega è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e da dodici Consiglieri, dei quali ultimi sei sono eletti dalle società di Serie C1 e sei da società di Serie C2 tra i rispettivi rappresentanti. Nella votazione per la nomina dei componenti del C.D., ciascuna società ha diritto di esprimere non più di quattro preferenze.

2. Possono ricoprire la carica di Consiglieri di Lega soltanto coloro i quali abbiano i requisiti per rappresentare le società associate nelle Assemblee di Lega ai sensi di quanto previsto all'art. 9 che precede.

La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalla funzione di Consigliere.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di dirigente di altra Lega, né di società od associazioni appartenenti a lega diversa, e neppure di altre componenti federali.

Decadono dalla carica in argomento, di diritto, senza cioè necessità alcuna di declaratoria all'uopo, i Consiglieri che siano colpiti da provvedimenti inibitori superiori a 12 mesi, conteggiati anche per accumulo tra loro.

- Il Consiglio Direttivo dichiara, con apposita delibera, la decadenza del Consigliere:

- in caso di sua assenza ingiustificata a n. 3 riunioni consecutive oppure nell'ipotesi di sua assenza a n. 5 riunioni nel corso della stagione sportiva;

- nell'ipotesi di passaggio della sua società di provenienza ad altra Lega.

5. Nel caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere di Lega, subentra nella carica il primo dei non eletti nell'Assemblea elettiva del periodo, purché in siffatta sede egli abbia ricevuto almeno il 20% dei voti espressi e purché in lui permanga il godimento dei requisiti di eleggibilità alla carica.

La presente norma si applica anche in caso di eventuali successive dimissioni o decadenze, e ciò sino a che un non eletto, pur sempre secondo graduatoria, abbia i suindicati requisiti per la sostituzione dei Consiglieri cessati.

In difetto, la sostituzione deve avvenire in occasione della prima Assemblea Ordinaria, nell'ambito della quale le società voteranno per l'intero numero dei consiglieri da sostituirsi.

Il Consigliere subentrante o neo-eletto ai sensi dei precedenti comma rimane in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.

7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto a voto, i Presidenti onorari della Lega, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitati, in relazione alle materie all'Ordine del giorno, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.

8. Il Segretario della Lega funge da Segretario del Consiglio.

(1) Articolo così modificato dal C.U. dell'4/03/03 n. 132/A. Si riporta il testo del previgente art.12.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Lega è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e da dodici Consiglieri, dei quali ultimi sei sono eletti dalle società di Serie C1 e sei da società di Serie C2 tra i rispettivi rappresentanti. Nella votazione per la nomina dei componenti del C.D., ciascuna società ha diritto di esprimere non più di quattro preferenze.

2. Possono ricoprire la carica di Consiglieri di Lega soltanto coloro i quali abbiano i requisiti per rappresentare le società associate nelle Assemblee di Lega ai sensi di quanto previsto all'art. 9 che precede. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalla funzione di Consigliere.

3. Il C.D. resta in carica per un quadriennio olimpico ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di dirigente di altra Lega, né di società od associazioni appartenenti a lega diversa, e neppure di altre componenti federali. L'assunzione di una di tali cariche comporta la decadenza automatica da quella di Consigliere di Lega.

Decadono altresì dalla carica in argomento, e pur sempre di diritto, senza cioè necessità alcuna di declaratoria all'uopo:

- i Consiglieri di provenienza da società che, nell'ambito della Lega Professionisti Serie C, mutino di categoria o che, in ogni caso, entrino a far parte di altra Lega;

- i Consiglieri che siano colpiti da provvedimenti inibitori superiori a dodici mesi, conteggiati anche per accumulo tra loro.

- Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del consigliere in caso di sua assenza ingiustificata a n. 3 riunioni consecutive oppure nell'ipotesi di sua assenza a n. 5 riunioni nel corso della stagione sportiva.

5. Nel caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere di Lega, subentra nella carica il primo dei non eletti nell'Assemblea elettiva del periodo, purché in siffatta sede egli abbia ricevuto almeno il 20% dei voti espressi e purché in lui permanga il godimento dei requisiti di eleggibilità alla carica.

6. La presente norma si applica anche in caso di eventuali successive dimissioni o decadenze, e ciò sino a che un non eletto, pur sempre secondo graduatoria, abbia i suindicati requisiti per la sostituzione dei Consiglieri cessati. In difetto, la sostituzione deve avvenire in occasione della prima Assemblea Ordinaria.

Il Consigliere subentrante o neo-eletto ai sensi dei precedenti comma rimane in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.

8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto a voto, i Presidenti onorari della Lega, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitati, in relazione alle materie all'Ordine del giorno, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.

9. Il Segretario della Lega funge da Segretario del Consiglio.

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Lega.

A titolo meramente esemplificativo dei suoi compiti, lo stesso:

a) Convoca le Assemblee;

b) presenta alla Segreteria Federale le candidature del Presidente Federale e di almeno un Vice-Presidente ciò ai sensi dello statuto federale, in base alle indicazioni dell'assemblea della società;

c) presenta alla Segreteria medesima le designazioni dei Consiglieri Federali nominati in rappresentanza della Lega;

d) designa i candidati alla carica di componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.;

e) propone all'Assemblea Ordinaria la nomina di Presidente Onorario della Lega;

f) delibera l'ammissione e l'esclusione delle società dal Campionato di competenza, con riferimento ai requisiti richiesti dalla Lega stessa;

g) delibera la composizione dei gironi dei singoli Campionati;

h) forma, per ogni stagione sportiva, la relazione sull'attività della Lega ed il bilancio preventivo e consuntivo e, se del caso, anche un rendiconto finanziario;

i) delibera l'eventuale istituzione di fondi di previdenza e di solidarietà tra le società, e li gestisce;

l) costituisce, su proposta del Presidente, gli Uffici della Lega e ne determina la struttura ed il funzionamento;

m) nomina il Segretario ed, eventualmente, uno o più Vice-Segretari,

n) fissa annualmente l'entità della quota associativa;

o) adotta un regolamento elettorale ispirato a criteri di democrazia interna, di garanzia per l'esercizio pieno del diritto di elettorato attivo e passivo a favore degli aventi diritto;

p) assume ogni altra deliberazione necessaria all'ordinaria attività della Lega;

q) organizza i Campionati della Lega e le altre competizioni, ne controlla lo svolgimento, provvedendo a quanto necessario e connesso;

r) esercita, nei limiti delle competenze della Lega, il controllo sulle società per gli oneri che le stesse assumono, nel rispetto delle norme federali e di Lega, e adotta i conseguenti provvedimenti;

s) detta, per quanto di competenza della Lega, disposizioni riguardanti gli adempimenti economici e finanziari delle società;

t) stabilisce sempre, per quanto di competenza della Lega, l'importo delle sanzioni pecuniarie irrogabili alle società ed ai tesserati professionisti;

u) designa i rappresentanti della Lega presso gli organismi federali che ne prevedono la presenza;

v) istituisce commissioni di studio o di lavoro presso la Lega, nominandone i componenti; affida incarichi speciali e mandati professionali, determinando gli eventuali compensi;

z) gestisce il patrimonio e le entrate della Lega;

aa) delibera la ripartizione degli interventi federali, previsti dal successivo art. 21;

bb) approva in relazione agli oneri previsti e per quanto di competenza della Lega, gli accordi contrattuali tra le società e tra società e tesserati;

cc) organizza le riunioni delle società per la discussione dei problemi di categoria;

dd) organizza l'attività delle Squadre Rappresentative di Lega e di categoria, e ne cura la formazione;

ee) delibera di stare o resistere in giudizio;

ff) indica alla F.I.G.C. i nominativi dei soggetti aventi diritto alla qualifica di Delegati di Lega all'Assemblea Federale;

gg) se del caso, designa quei componenti la Corte Federale, la cui scelta fosse attribuita alla competenza della Lega;

hh) sceglie ed indica i rappresentanti della Lega nei Consigli Direttivi tanto del Settore Tecnico, quanto del Settore Giovanile e Scolastico;

2. Il Consiglio Direttivo con deliberazione assunta con la maggioranza di almeno dieci dei suoi componenti può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto dal Presidente e da due Consiglieri, uno in rappresentanza della Serie C1 e uno in rappresentanza della Serie C2, determinando esattamente i limiti della delega.

Non sono delegabili i poteri di cui al superiore paragrafo 1., lettere d), f), g), h), i), l), m), o), p), q), r), s), u), v), z), aa), cc), dd).

Art. 14 - Convocazione e riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato o dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei due Vice-Presidenti, con lettera raccomandata, indicante gli argomenti da trattare, indirizzata agli altri Consiglieri ed ai Revisori dei Conti al loro domicilio, ciò almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con altri mezzi quali telegramma, telex e fax, almeno due giorni prima della riunione medesima.

In ogni caso sono validamente costituiti, in carenza delle precedenti formalità, i Consigli Direttivi nei quali siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e nessuno di essi dichiara di non essere informato sugli argomenti da trattare.

La convocazione dell'adunanza consiliare è obbligatoria quando venga richiesta da almeno cinque dei Consiglieri in carica e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Direttivo è indetto e si raduna di regola presso la sede della Lega.

In taluni casi può tenersi anche altrove, purché nell'ambito del territorio italiano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute o dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente facente funzioni ed in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal Consigliere prescelto dai membri presenti all'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di non meno di otto Consiglieri.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voti la proposta s'intende respinta, ma la stessa può essere ripresentata all'esame del Consiglio in una successiva riunione.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute attraverso conferenza telefonica e/o videoconferenza. In siffatta ipotesi dovrà essere garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito. Inoltre, nei casi in questione, le deliberazioni adottate dovranno essere confermate da tutti i partecipanti a mezzo di scritto da spedirsi con adeguata riservatezza alla sede della Lega entro il secondo giorno successivo a quello dell'adunanza.

Art. 15 - Convocazioni e riunioni del Comitato Esecutivo, in caso di sua costituzione

Il Comitato Esecutivo è convocato con lettera raccomandata indicante gli argomenti da trattare, indirizzata agli altri componenti almeno 5 giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può essere convocato anche con altri mezzi quali telegramma, telex e fax, almeno due giorni prima della riunione medesima. Il Comitato Esecutivo è indetto e si raduna di regola presso la sede della Lega. In taluni casi può tenersi anche altrove, purché nell'ambito del territorio italiano. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti.

Le delibere del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza. A parità di voti la proposta si intende respinta, ma la stessa può essere ripresentata all'esame del Comitato in una successiva riunione. Le deliberazioni del Comitato devono constare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario. Le riunioni del Comitato possono anche essere tenute attraverso conferenza telefonica e/o videoconferenza. In siffatta ipotesi dovrà essere garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito.

Inoltre nei casi in questione, le deliberazioni adottate dovranno essere confermate da tutti i partecipanti a mezzo di scritto da spedirsi con adeguata riservatezza alla sede della Lega entro il secondo giorno successivo a quello dell'adunanza.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo sono invitati e possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.

2. Le condizioni di eleggibilità, la sostituzione, i compiti ed i doveri dei componenti ed il funzionamento del Collegio sono regolati dagli artt. 2397, 2398, 2399, 2401, 2403, 2404, 2406, 2407 e 2408 del Codice Civile.

3. la carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale di Lega, di altra Lega, di società e di associazioni affiliate alla F.I.G.C.;

4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea di Lega e del Consiglio Direttivo, nonché a quelle del Comitato Esecutivo, se istituito.

Art. 17 - Gli uffici

1. Il funzionamento amministrativo della Lega è assicurato dalla Segreteria;

2. La Segreteria è diretta dal Segretario che ne coordina l'attività, rispondendo del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo. Al Segretario possono essere affiancati uno o più Vice-Segretari;

3. Il Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento uno dei Vice-Segretari, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se istituito.

Il Segretario della Lega cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi della Lega;

TITOLO III. - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 18 - L'ordinamento contabile

1. La Lega adotta criteri contabili che assicurano la chiarezza e la precisione dei conti e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture.
2. La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1 o luglio e termine il 30 giugno successivo.
3. La struttura del bilancio, i criteri di stesura delle scritture contabili e le relative procedure sono disciplinate da apposito regolamento, redatto secondo i principi di contabilità di diritto comune ed approvato dal Consiglio Direttivo.
4. Il preventivo ed il bilancio consuntivo della gestione sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'esame dell'Assemblea Ordinaria.
5. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui all'art. 21, comma 3, lettera f), dello Statuto **(1)**.

(1) Questa disposizione fa riferimento all'art 21 dello Statuto Federale ormai abrogato e sostituito dal Nuovo statuto Federale pubblicato sul C.U. 2/11/00 n. 57/A, che ha disciplinato le funzioni del Consiglio Federale non più all'art. 21, bensì all'art. 24.

Art. 19 - Entrate della Lega

1. Le entrate della Lega sono costituite da:

- a) le tasse di iscrizione ai Campionati che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega;
- c) le ammende inflitte alle società;
- d) i contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e sugli abbonamenti;
- e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega;
- f) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari e radiotelevisivi appartenenti alla Lega;
- g) le devoluzioni annuali da parte della Lega Nazionale Professionisti con riferimento alla minore contribuzione ed ai minori proventi spettanti alle società promosse dalla Lega Professionisti Serie C (Serie C/1) per le tre stagioni sportive successive alla promozione e le devoluzioni da parte della stessa Lega con riferimento alle società retrocesse dalla Serie B alla Serie C/1 e per le tre stagioni sportive successive alla retrocessione;
- h) ogni altra entrata ad essa specificatamente destinata.

Art. 20 - Entrate e fondo comune della Lega (1)

1. Le entrate della Lega sono costituite da:

- a) le tasse di iscrizione ai Campionati che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) le tasse per i reclami;
- c) le ammende inflitte alle società;
- d) gli eventuali contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e sugli abbonamenti;
- e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega e dalle altre competizioni sportive direttamente gestite;
- f) i proventi collettivi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari e radiotelevisivi appartenenti alla Lega;
- g) gli eventuali contributi associativi dovuti dalle società, ove deliberati dal Consiglio Direttivo;
- h) i corrispettivi ottenuti a fronte delle prestazioni rese alle società associate, nonché per quelle comunque effettuate nello svolgimento di operazioni, l'esercizio delle quali sia compatibile con la normativa in materia di organizzazioni non commerciali;
- i) le contribuzioni periodiche che, in ossequio ai principi di mutualità sopra già ricordati, la Federazione, la Lega Nazionale Professionisti ed altri Enti effettuano a favore della Lega Professionisti Serie C
- j) Ogni altra entrata specificatamente destinata;

2. La F.I.G.C. assegna alla Lega somme destinate per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per le quali la Lega istituisce un apposito conto.**(2)**.

3. Il fondo comune

La Lega è dotata di un fondo comune, costituito ed alimentato per il tramite di:

versamenti di quote associative e di contribuzioni in genere effettuate per tal scopo da parte delle associate, sia in sede di loro ammissione alla Lega, sia in costanza di rapporto di appartenenza alla stessa;

Il fondo comune è indivisibile ed è soggetto agli altri vincoli di cui all'art. 37 del codice civile.

(1) Articolo così modificato dal C.U. dell'4/03/03 n. 132/A. Si riporta il testo del previgente art.20

Art. 20 - Interventi Federali

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega, istituendo un apposito conto presso di questa, somme destinate alla concessione di interventi da corrispondere alle società aderenti per l'acquisto di beni strumentali e per spese d'impianto, e detta le direttive per la loro ripartizione conservando ogni inerente potere di controllo.

(2) Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 211/A del 29/4/05. Si riporta il testo del previgente comma 2: Somme assegnate dalla F.I.G.C., per le quali la Lega istituisce un apposito conto e che sono destinate ad interventi in favore delle società associate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, in relazione a progetti di programma.

Art. 21. Adempimenti amministrativi ed economico-finanziari

1. La Lega ha facoltà di porre in essere tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza, al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.
2. La Lega provvede ad accreditare alle società associate i ratei attivi derivanti dalle variazioni di tesseramento di calciatori a dimostrazione, da parte della società avente diritto, dell'avvenuta integrale corresponsione ai calciatori e tecnici tesserati dei compensi contrattualmente maturati prima della data di accreditamento.
3. I controlli sugli atti e sulla gestione delle società associate alla Lega sono effettuati dalla F.I.G.C. ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91.
4. Le società sono tenute a depositare, entro cinque giorni dalla stipulazione, presso la Lega, gli accordi con le altre società ed i contratti con i propri tesserati. All'atto del deposito, la Lega provvede all'asseveramento della data. I contratti e gli accordi devono essere compilati secondo le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..
5. La Lega esamina gli accordi tra società ed i contratti tra società e tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.
6. Le società associate alla Lega sono tenute a rimborsare alla stessa tutte le spese sostenute per i servizi di organizzazione. La Lega stabilisce annualmente le disposizioni per i rimborsi.
7. Per il recupero delle somme dovute dalle società della Lega alla F.I.G.C., alle società ed ai tesserati, derivanti da obbligazioni inerenti o conseguenti all'attività sportiva, la Lega è tenuta, sentito il Presidente della F.I.G.C.:
 - a) ad effettuare prelievi sugli interventi federali e su qualsiasi provento spettante alle società inadempienti;
 - b) ad effettuare prelievi coattivi sugli incassi e sulle percentuali di gare ufficiali ed amichevoli disputate dalle società nonché su ogni altra entità finanziaria appartenente alle società stesse. La Lega deve dare comunicazione del prelievo coattivo disposto alle società interessate con un preavviso di almeno 5 giorni, abbreviabile fino a 48 ore per particolari esigenze. I prelievi coattivi vengono effettuati dall'arbitro designato per la direzione della gara. Ove l'arbitro non abbia possibilità di effettuare, in tutto o in parte, l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, non deve dare inizio alla gara stessa. La mancata disputa della gara grava sulla società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle presenti norme. Le spese dell'esazione sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 2% della somma oggetto della esazione.
8. La Lega è tenuta ad informare tempestivamente la F.I.G.C. delle attività di recupero espletate.

Art. 22 - Autorizzazioni e ratifiche spettanti alla Lega

1. La Lega, in adesione alle deliberazioni della F.I.G.C. per quanto ha riferimento con altre Leghe e con i Settori, stabilisce i limiti e le modalità per la concessione delle autorizzazioni e delle ratifiche di cui al presente articolo. Tali autorizzazioni e ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano. Quelle inerenti a gare o manifestazioni che si svolgono in Paesi esteri devono essere integrate da esplicita autorizzazione richiesta dalla F.I.G.C. alla F.I.F.A. o all'U.E.F.A. o alla competente Federazione estera.
2. Salvo specifica e preventiva autorizzazione della Lega è vietato alle società, in occasione di gare di campionato, di Coppa Italia o di altre manifestazioni ufficiali o amichevoli:
 - a) consentire l'effettuazione di radiocronache dirette od indirette, totali o parziali;
 - b) consentire la trasmissione di cronache parlate, anche parziali, per telefono o con altro sistema;
 - c) consentire l'effettuazione di riprese anche cinematografiche per trasmissioni televisive dirette o differite della gara, nella sua interezza o in semplici fasi, a qualunque titolo o per qualsiasi finalità;
 - d) consentire l'effettuazione di riprese cinematografiche, registrazioni foniche o riproduzioni con qualsiasi altro mezzo, a qualunque titolo e per qualsiasi finalità;
 - e) consentire l'effettuazione di manifestazioni promo-pubblicitarie, quali scambi di doni, o qualsiasi altra attività a fine di lucro;
 - f) consentire lo svolgimento sui propri campi di operazioni o concorsi a premi, di giuochi o di scommesse in denaro.
3. Le società sono tenute all'osservanza delle disposizioni impartite dalla Lega nelle materie oggetto del presente articolo, nonché delle norme che la Lega stessa può emanare per disciplinare l'effettuazione di radiocronache o telecronache, riprese, registrazioni o trasmissioni di ogni tipo e con qualsiasi mezzo, azioni pubblicitarie ed altre simili iniziative anche da parte di terzi in occasione di gare di campionato, Coppa Italia od altre manifestazioni ufficiali od amichevoli. Le società, attraverso i propri dirigenti e gli incaricati alla vigilanza dell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso a quanti, anche se muniti di biglietti o tessere a pagamento, pretendano di entrarvi per realizzare una qualsiasi delle attività sopra indicate, senza la preventiva prescritta autorizzazione o, comunque, in contrasto con le disposizioni o le norme della Lega.
4. Fatti salvi eventuali accordi in merito tra la Lega e le Associazioni di Categoria, è obbligatorio per le società e per i loro tesserati ottenere dalla Lega specifica e preventiva autorizzazione per:
 - a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale, o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori o di altri tesserati professionisti;

- b) realizzare registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte su nastri, fili, dischi o altro materiale di qualsiasi tipo, e per qualsiasi destinazione;
 - c) partecipare a registrazioni o trasmissioni speciali, che non abbiano esclusiva finalità sportiva, realizzate da enti od aziende radiotelevisive di qualsiasi Nazione;
 - d) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario, con la partecipazione di calciatori od altri tesserati della F.I.G.C.;
 - e) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori delle società a fini promo-pubblicitari, commerciali, industriali, o comunque di lucro;
 - f) diffondere, a scopo pubblicitario, commerciale, industriale, o comunque di lucro, i calendari dei Campionati o di qualsiasi altra manifestazione organizzata dalla Lega.
5. Le società sono tenute a sottoporre alla ratifica della Lega tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati. Le società non possono apporre sugli indumenti da gioco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega. I contratti promo-pubblicitari dovranno comunque essere stipulati secondo le disposizioni federali emanate ai sensi dell'art. 72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., anche per quanto riguarda la collocazione e le dimensioni delle scritte o marchi pubblicitari.
6. Il Comitato Esecutivo ha competenza sulla regolazione di tutti gli aspetti inerenti alle Rappresentative di Lega e alla loro immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla Lega. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Direttivo ha gli stessi poteri che gli artt. 75 e 76 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. assegnano al Consiglio Federale ed al Presidente Federale ai fini dell'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti..

TITOLO IV. - L'ATTIVITÀ AGONISTICA E LE GARE

Art. 23 Anno sportivo

L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Art. 24 - Sospensione annuale

Durante il periodo di sospensione annuale è vietato alle società ed ai calciatori di svolgere qualsiasi attività agonistica, anche se occasionale e senza scopo di lucro, salvo quanto previsto dall'art. 47 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e salve particolari autorizzazioni da concedersi dalla Lega.

Art. 25 - L'attività agonistica

1. La Lega organizza e controlla, nei limiti fissati dallo Statuto Federale, l'attività ufficiale e non ufficiale delle società associate.
2. E' considerata attività ufficiale ad ogni effetto:
 - a) il Campionato di Serie C - 1 a divisione (C1);
 - b) il Campionato di Serie C - 2 a divisione (C2);
 - c) la Coppa Italia Serie C;
 - d) la Supercoppa di Lega;
 - e) i Campionati Giovanili e le competizioni minori nel rispetto dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C
3. È considerata attività non ufficiale ad ogni effetto:
 - a) le gare con squadre estere;
 - b) le gare amichevoli;
 - c) i tornei indetti dalle società.

Art. 26 - I Campionati

1. L'organico dei Campionati di Serie C - 1 a divisione (C1) e di Serie C - 2 a divisione (C2) è fissato e regolamentato dal Consiglio Federale ed è collegato, fatto salvo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., con il meccanismo di promozione e retrocessione dei Campionati delle altre Leghe.
2. I Campionati organizzati dalla Lega sono articolati in più gironi. Non è ammesso reclamo contro la formazione degli stessi.
3. Fatta salva la competenza del Consiglio Federale in ordine alla fissazione dell'organico dei Campionati e dei meccanismi di promozione e di retrocessione, la Lega stabilisce, annualmente, le norme di carattere esecutivo per lo svolgimento dei Campionati, non previste dal presente Regolamento o non stabilite dalle norme della F.I.G.C. con carattere di uniformità per tutta l'attività agonistica federale.
4. il Comitato Esecutivo può disporre il controllo degli incassi delle gare e degli abbonamenti per l'attività ufficiale. A tal fine, le società devono fornire, nei termini annualmente stabiliti, ogni documentata notizia, inviando, entro cinque giorni dalla disputa della gara, copia del borderò e distinta degli abbonamenti.

Art. 27 - L'attività giovanile e le competizioni minori

1. Le società devono partecipare all'attività giovanile e alle competizioni minori secondo le disposizioni annualmente emanate dalla Lega stessa nel rispetto dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
2. La Lega può dispensare le società dalla partecipazione all'attività giovanile obbligatoria diversa da quella di cui all'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per giustificati motivi.
3. Per le società non dispensate che non prendono parte all'attività di cui al precedente comma o alle competizioni minori obbligatorie o che se ne ritirino, la Lega propone una sanzione amministrativa, che il Presidente Federale irroga.
4. Alle società, che abbiano svolto una attività particolarmente meritoria nel campo giovanile, possono essere assegnati premi e contributi.

Art. 28 - Calendari delle competizioni ufficiali

1. La Lega provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. È, peraltro, in facoltà del Presidente della Lega disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate da presentare almeno dieci giorni prima della data fissata per la disputa della gara, la variazione dell'ora d'inizio e lo spostamento ad altra data o su altro campo della gara, ovvero l'inversione del turno di calendario.

Art. 29 - Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro

1. Le gare non iniziate, interrotte od annullate sono recuperate nella data fissata, con giudizio insindacabile, dal Comitato Esecutivo della Lega.
2. Le gare interrotte dopo l'inizio del secondo tempo, le gare per ripetizione e le gare di qualificazione sono organizzate dalla società interessata designata dal Comitato Esecutivo della Lega, che ne è affidatario agli effetti amministrativi.
3. Gli incassi delle gare, al netto delle spese, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.
4. Il Comitato Esecutivo può disporre, a suo insindacabile giudizio, che le gare di cui è affidataria la Lega si svolgano a porte chiuse.
5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, il Comitato Esecutivo provvede a requisire un campo ritenuto idoneo, scegliendolo in una sede lontana almeno 50 Km., o 30 Km. per gare dell'attività minore, calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato, dalla città ove la gara avrebbe dovuto disputarsi.

Art. 30 - Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali

1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono assoggettate alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed a quelle annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della F.I.G.C. una deroga alle disposizioni dell'art. 53 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
3. Il Consiglio Direttivo può, nella ricorrenza dei presupposti indicati nel comma precedente, ridurre in tutto o in parte le sanzioni da esso stabilite.

Art. 31 - Gare con squadre estere, gare all'estero

1. Le società che intendono disputare gare con squadre estere devono segnalare tempestivamente alla F.I.G.C., tramite la Lega, tutte le inerenti trattative e presentare, almeno dieci giorni prima della data stabilita per la disputa della gara, richiesta di autorizzazione in duplice copia alla Lega. Questa provvede ad inoltrarla alla F.I.G.C. corredata del proprio parere tecnico-sportivo anche in relazione agli eventuali impegni di campionato o di Coppa Italia della società richiedente. Ove la squadra estera si trovi già in Italia per disputare altre gare, la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata alla Lega entro le ore ventiquattro del quarto giorno precedente quello fissato per la gara. Le società che intendono disputare gare con squadre nazionali estere devono svolgere ogni inerente trattativa per tramite della F.I.G.C., cui compete in via esclusiva ogni rapporto con la F.I.F.A., l'U.E.F.A e con le Federazioni estere.
2. Le società, che intendono utilizzare per le gare di cui al comma 1 le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
3. Le società devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
4. Le società che intendono partecipare a tornei o gare amichevoli al di fuori del territorio nazionale devono osservare le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.
5. Le società devono comunicare alla F.I.G.C. notizie sullo svolgimento delle gare disputate al di fuori del territorio nazionale entro 48 ore dalla effettuazione e dare notizia immediata di ogni eventuale incidente.

Art. 32 - Gare amichevoli, gare di allenamento.

1. La disputa di gare amichevoli deve essere autorizzata dalla Lega almeno cinque giorni prima della data stabilita per la disputa delle gare stesse.
2. La società ospitante deve richiedere, tramite la Lega, l'invio dell'arbitro e dei guardalinee.
3. Le società che intendono usufruire di calciatori tesserati per altre società devono ottenere dalle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione ad utilizzarli, indicando i nominativi dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.

4. La Lega, nel concedere l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, tiene conto degli impegni di campionato e di Coppa Italia.
5. Le società in trasferta per gare di campionato o di Coppa Italia non possono disputare gare amichevoli in località distanti meno di 50 Km., calcolati secondo i dati ufficiali dell'Ente Ferrovie dello Stato, dalla città nella quale deve aver luogo la gara di campionato o di Coppa Italia.
6. Le società associate alla Lega non possono disputare gare amichevoli nella città ove nel medesimo giorno si svolgono gare di campionato di Serie C o altre gare ufficiali organizzate dalla Lega stessa.
7. Per le gare amichevoli con ingresso non a pagamento od a porte chiuse è dovuto solo il rimborso delle spese di trasferta dell'arbitro e dei guardalinee.
8. Sono considerate gare di allenamento quelle che si svolgono a porte chiuse o con ingresso gratuito, anche senza l'osservanza dei tempi regolamentari. Per tali gare non si applicano le norme contenute nei commi precedenti.

Art. 33 - Tornei organizzati dalle società

1. Le società della Lega che intendono organizzare tornei per l'assegnazione di trofei, coppe od altri premi devono presentare, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio del torneo, il relativo Regolamento alla Lega per l'approvazione.
2. Nel caso di tornei ai quali partecipano società associate a Leghe diverse o affiliate a Federazioni estere, l'approvazione del Regolamento è di competenza del Presidente della F.I.G.C., cui le richieste devono pervenire per il tramite della Lega. Il Presidente della F.I.G.C. demanda l'organizzazione del torneo all'ente che ritiene più idoneo.
3. Le società partecipanti al torneo che intendono utilizzare le prestazioni di calciatori tesserati per altre società, devono richiedere alle Leghe competenti specifica e preventiva autorizzazione, indicando il nominativo dei calciatori ed allegando il nulla-osta delle società di appartenenza.
4. Le società che organizzano tornei devono richiedere all'A.I.A., tramite la Lega, l'invio degli arbitri e dei guardalinee.
5. È proibito organizzare gare o tornei, tramite intermediari o tesserati, comunque operanti a fine di lucro.
6. La Lega, nel concedere l'autorizzazione a disputare gare amichevoli tiene conto degli impegni di campionato e di Coppa Italia delle società.

Art. 34 - Squadre rappresentative

1. La Lega promuove l'attività di Squadre Rappresentative di Lega, di categoria e di girone e, unitamente alle altre Leghe interessate, di Rappresentative di Lega a carattere nazionale.
2. Per le gare di tale attività le società sono tenute a porre a disposizione della Lega i propri tesserati regolarmente convocati.

Art. 35 - Norme generali per l'attività

1. I calciatori tesserati per le società associate alla Lega non possono, senza il nulla-osta della F.I.G.C. e della società di appartenenza, partecipare a gare ufficiali od amichevoli in squadre di società estere.
2. Le società non possono far partecipare a gare o ad allenamenti calciatori tesserati per altre società, o di valersi di essi o di altri tesserati professionisti per qualsiasi attività sportiva, senza la preventiva autorizzazione della società di appartenenza.
3. I calciatori e gli altri tesserati professionisti non possono fornire comunque le proprie prestazioni per altre società, senza la preventiva autorizzazione delle Leghe competenti e della società di appartenenza.
4. Le società che non intendono schierare la migliore formazione nelle gare amichevoli devono darne tempestiva comunicazione alla Lega e notizia al pubblico a mezzo di comunicato stampa.

Art. 36 - Assicurazione per gli stadi

1. Le società sono tenute a stipulare, ove non vi provveda il locatore o concedente, una assicurazione con adeguati massimali a copertura della propria responsabilità civile derivante dalla utilizzazione degli stadi per la disputa delle gare.

Art. 37 - I campi di giuoco, protezione dei campi di giuoco, manutenzione dei campi di giuoco, attrezzature dei campi di giuoco, obblighi delle società di richiedere misure di prevenzione (1)

1. I campi di giuoco delle Società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché alle seguenti disposizioni.
2. La Lega sottopone i campi di giuoco a verifiche di primo impianto e periodiche, tramite la Commissione impianti sportivi, organo tecnico consultivo ed ispettivo, nominato dal Consiglio di Lega su proposta del Presidente, e rilascia apposito certificato di conformità alle disposizioni del presente articolo ed al regolamento degli stadi che le Società dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.
3. Le Società devono sottoporre al preventivo parere della Commissione di cui al punto 2 le iniziative volte alla realizzazione di nuovi impianti e ogni eventuale variazione da apportare in epoca successiva alla data del certificato di conformità.

4. Le Società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio di Lega può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di giuoco indicato, sentito il parere di tutte le altre società partecipanti al medesimo Campionato anche se non direttamente interessate alle gare da disputarsi.
5. I terreni di giuoco, possono essere in erba naturale, o naturale rinforzata o artificiale conforme al regolamento degli stadi della Lega, ed avere le dimensioni di m. 105x68. Sono ammesse dimensioni inferiori fino al minimo di m. 100 x 60 per i soli casi di comprovate difficoltà dell'impianto. La superficie dei terreni di giuoco deve avere una pendenza non superiore allo 0,5 per cento nella direzione degli assi, per lo smaltimento delle acque superficiali.
6. E' fatto obbligo alle Società di conservare in perfetta efficienza i campi di giuoco e, in particolare, di provvedere allo sgombero della neve fino a quarantotto ore prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio della gara.
7. I recinti di giuoco devono essere protetti dal pubblico da separatori verticali o da altro sistema ritenuto idoneo dalla Lega.
8. Le protezioni, così come ogni altro ostacolo di tipo fisso, devono essere poste ad una distanza minima di metri 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta.
9. L'accesso allo stadio e al terreno di giuoco dell'arbitro e dei calciatori deve essere separato da quello del pubblico.
10. I campi di giuoco devono essere muniti di spogliatoi separati per gli ufficiali di gara e per l'una e l'altra squadra, nonché di distinti locali appositamente attrezzati per l'assistenza sanitaria e per il controllo antidoping, conformi al regolamento degli stadi della Lega.
11. Le Società ospitanti devono installare ai bordi del terreno di giuoco, alla distanza minima di metri 2,50 dalle linee laterali, due panchine sulle quali sono tenute a prendere posto tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco. La posizione e le caratteristiche delle panchine devono essere conformi al regolamento degli stadi.
12. I campi di giuoco devono essere dotati di impianti di illuminazione artificiale per la disputa di partite in notturna e per la regolare conduzione a termine di partite fissate in orario diurno che, per motivi meteorologici ed ambientali, si svolgono, in tutto o in parte, in condizioni di insufficiente luminosità naturale. Il valore minimo di illuminamento verticale medio in tutte le direzioni deve essere di 500 lux e di 800 lux in caso di riprese televisive con rapporto tra illuminamento orizzontale e verticale compreso tra 0,5 e 2. Tale valore deve essere mantenuto anche in caso di mancanza di corrente di rete, per mezzo di un idoneo impianto di emergenza.
13. Ogni Società deve dotarsi di un piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza e di evacuazione in emergenza dello stadio utilizzato.
14. E' fatto obbligo alle Società ospitanti di predisporre la dotazione, in prossimità dell'accesso al recinto di giuoco e per tutta la durata della gara, di due barelle per il pronto soccorso agli infortunati con relativi barellieri specializzati; nonché di una ambulanza, completamente attrezzata, all'interno dello stadio. L'ambulanza deve essere a disposizione da un'ora prima l'inizio e fino a mezz'ora dopo la conclusione della gara.
15. Le Società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.
16. Le Società non possono, senza autorizzazione della Lega, tenere sul campo alcun rito commemorativo o contrassegnare la divisa della squadra con segni di lutto.
17. Le Società hanno l'obbligo di garantire la presenza del servizio antincendio, se richiesto, e di primo soccorso durante le manifestazioni, nonché di collaborare tramite un proprio delegato alla sicurezza con le Autorità preposte alla tutela dell'Ordine Pubblico, affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza.

(1) Articolo così modificato dal C.U. del 28/04/03 n. 155/A. Si riporta il testo del previgente art. 37:

Art. 37 - I campi di giuoco, protezione dei campi di giuoco, manutenzione dei campi di giuoco, attrezzatura dei campi di giuoco, obblighi delle società di richiedere misure di prevenzione

1. I campi di giuoco delle società associate alla Lega, sui quali si svolgono le gare ufficiali, devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La Lega sottopone i campi a collaudi, periodicamente ed ogni qual volta lo ritenga opportuno.
2. Le società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di giuoco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio Direttivo può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di giuoco indicato, sentito il parere di tutte le altre società partecipanti al medesimo Campionato anche se non direttamente interessate alle gare da disputarsi.
3. Il campo sportivo deve essere provvisto verso l'esterno di un recinto in muratura o di altro sistema non scavalcabile né abbattibile.
4. I recinti di giuoco devono essere protetti da rete metallica dell'altezza minima di metri 2,20 o da altro sistema riconosciuto idoneo dalla Lega. Nella parte terminale della protezione deve essere applicato un risvolto di eguale materiale orientato al 45° verso l'esterno per raggiungere l'altezza complessiva di metri 2,40.
5. Le protezioni, siano esse costituite da reti metalliche o da altro sistema idoneo, devono essere poste ad una distanza minima di metri 1,50 dalle linee laterali e dalle linee di fondo del terreno di giuoco. Tale spazio, come quello delineato dalle reti delle porte, costituisce il campo per destinazione, piano, al medesimo livello del campo di giuoco, mantenuto sempre sgombero ed esclusivamente utilizzato dai calciatori in stretta relazione ai fatti di giuoco.
6. Il rettangolo di giuoco deve avere dimensioni minime di metri 100 x 60, oltre al campo per destinazione.
7. I pali delle porte devono essere di sezione di tipo ovoidale. Per l'attività giovanile tale sezione può essere quadrangolare.
8. Le bandierine d'angolo del rettangolo di giuoco devono essere di colore giallo e poste su asta di altezza non inferiore a metri 1,50. Nel recinto di giuoco per ogni gara ufficiale devono essere messi a disposizione almeno tre palloni efficienti.
9. L'accesso allo stadio e al terreno di giuoco dell'arbitro e dei calciatori deve essere separato da quello del pubblico.
10. È fatto obbligo alle società di conservare in perfetta efficienza i campi di giuoco e, in particolare, di provvedere allo sgombero della neve fino a quarantotto ore prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio della gara.

11. I campi di giuoco devono essere muniti di spogliatoi separati per gli ufficiali di gara e per l'una e l'altra squadra, nonché di distinti locali appositamente attrezzati, secondo le norme prescritte dalla Lega, per l'assistenza sanitaria e per effettuare il controllo antidoping. Le società ospitanti devono installare ai bordi del terreno di giuoco, fuori del campo per destinazione, due panchine sulle quali sono tenute a prendere posto tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco. Le panchine devono essere provviste di protezione idonea a riparare verso l'alto, i lati e le spalle.

12. È fatto obbligo alle società ospitanti di predisporre la dotazione, in prossimità dell'accesso al recinto di giuoco e per tutta la durata della gara, di due barelle per il pronto soccorso agli infortunati con relativi barellieri specializzati; nonché di una ambulanza, completamente attrezzata, all'interno dello stadio. L'ambulanza deve essere a disposizione da un'ora prima l'inizio e fino a mezz'ora dopo la conclusione della gara.

13. Le società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.

14. Le società non possono, senza autorizzazione della Lega, tenere sul campo alcun rito commemorativo o contrassegnare la divisa della squadra con segni di lutto.

15. Le società hanno l'obbligo di interessare le Autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori.

Art. 38 - Limitazioni al tesseramento calciatori

Abrogato (1)

(1) Art 38 abrogato dal C.U. del 17 luglio 2002 n. 13/A. Si riporta il testo del previgente art 38: Ogni società non può tesserare, a titolo di trasferimento temporaneo o in conseguenza di cessione temporanea di contratto, più di sei calciatori senza limiti di età.

Norme transitorie.

Le disposizioni di cui agli artt. 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del precedente Regolamento di Lega, rimangono in vigore sino a quando il Consiglio Direttivo, avvalendosi dei poteri attribuitigli, non emanerà appositi regolamenti nelle materie regolate dai citati articoli.